

12 MAR. 2015

Aula B

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Licenziamento di dipendente comunale e mobbing

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R. G. 1594/12

composta dai seguenti Magistrati:

Cron. N. 4174

- 1. Dott. Federico Roselli -Presidente- Rep. N.
- 2. " Alessandro De Renzis -Rel Consigliere- Ud. 26.11.2014
- 3. " Vincenzo Di Cerbo -Consigliere
- 4. " Antonio Manna -Consigliere-
- 5. " Adriana Doronzo -Consigliere-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

DA

LM, elettivamente domiciliato in Roma, Via Baiamonti n. 4, presso lo studio dell'Avv. ANDREA LIPPI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti. ANDREA PETTINAU ed ELENA PETTINAU del foro di Cagliari per procura in calce al ricorso

Ricorrente

CONTRO

COMUNE di SENORBI', in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, Dott. WC, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno, 23, Via degli Scipioni n. 281-283 c/o lo studio

3652

rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIAMPIERO PROIA e  
*che lo rappresentano e difendono*  
MAURO PETRASSI come da procura speciale rilasciata per  
atto notaio Dott. AL rep. 42195 del 7 febbraio  
2012

Controricorrente

per la cassazione della sentenza n. 586/10 della Corte di  
Appello di Cagliari del 6.10.2010/31.12.2010 (R.G. n. 318  
dell'anno 2009).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  
del 26.11.2014 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;  
udito l'Avv. MAURO PETRASSI per il controricorrente;  
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.  
GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto  
del ricorso con condanna alle spese.

*Il Cons. rel. r.p.  
A. De Renzi;*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

I. Con ricorso, ritualmente notificato ML

esponeva:

- di avere lavorato alle dipendenze del Comune di Senorbi  
dall'ottobre 1995 al 27 luglio 2000 con inquadramento nella  
categoria B) e con mansioni di esecutore operativo specia-  
lizzato (ex dattilografo di 4<sup>a</sup> qualifica funzionale);
- di essere stato oggetto, nel corso degli anni, di comporta-  
menti persecutori dell'amministrazione comunale con  
l'assegnazione di vari e diversi incarichi dequalificanti (as-  
segnazione all'Ufficio abigeato, a quello di messo notifica-

tore, alla sostituzione di colleghi assenti), tanto da essere utilizzato come "tappabuchi" e di essere stato oggetto di sanzioni disciplinari, nonché di numerosi fatti arbitrari;

- tali comportamenti del datore di lavoro, riconducibili ad un disegno unitario finalizzato al suo allontanamento dal posto di lavoro, procurarono in lui uno stato di profondo stress, e sfociarono dapprima nell'irrogazione di sanzioni disciplinari e poi in due provvedimenti di licenziamento ( il primo in data 16 febbraio 2000 e il secondo in data 3 maggio 2000);

- di avere dovuto fare ricorso- dopo la cessazione del rapporto di lavoro- a cure psichiatriche per la patologia contratta ("*disturbo dell'adattamento con alterazione mista dell'emotività e della condotta*") ascrivibile a *mobbing*, di cui era stato vittima.

Ciò premesso chiedeva:

- l'accertamento dell'infondatezza dei provvedimenti disciplinari;
- l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di licenziamento adottati nei suoi confronti, non ricorrendone i presupposti e comunque sproporzionati rispetto alla gravità dei fatti e non preceduti dall'affissione del codice disciplinare.

Il tutto con le conseguenti statuizioni di carattere reintegratorio e con condanna del Comune alla corresponsione delle

Il Cons. rel. est.

a. beventi

retribuzioni maturate, al risarcimento del danno biologico e al rimborso delle spese mediche sostenute.

Il Con sentenza del 14 febbraio 2009 il Tribunale di Cagliari, previa acquisizione della documentazione prodotta, escussi i testi ammessi ed espletato interrogatorio libero del ricorrente, respingeva le domande proposte dal L , escludendo l'esistenza di c.d. *mobbing* da parte dell'Amministrazione comunale in mancanza di idonea prova di comportamenti persecutori, discriminatori o lesivi della dignità o della salute del dipendente, confermando quindi la legittimità delle sanzioni disciplinari inflitte al ricorrente e dei licenziamenti a lui intimati, sorretti da valide ragioni giustificatrici.

Il Ricor. rel. esp.  
A. del Ricor.

Lo stesso giudice riteneva irrilevante la mancata affissione di codice disciplinare, trattandosi di violazione di elementari regole di convivenza civile.

III. Tale decisione, impugnata dal L , è stata confermata dalla Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 586 del 2010, che, alla stregua di tutto il materiale probatorio documentale e testimoniale raccolto in primo grado e, con riferimento alla consulenza tecnica di ufficio espletata in altro giudizio, ha ribadito che le assegnazioni al dipendente dei diversi incarichi rientravano nella mansioni a lui attribuite, escludendo che l'Amministrazione avesse posto in essere comportamenti vessatori e discriminatori in danno

del L o comunque avesse contribuito ad aggravare lo stato di salute mentale del dipendente, e concludendo per la legittimità delle sanzioni disciplinari e dei licenziamenti,

III. Il Lecca ricorre per cassazione con nove motivi.

Il Comune resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 CPC.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1218, 2697, 2087, 2103, 2106 Cod. Civ. e degli artt. 7 e 13 legge n. 30 del 1970 e legge n. 604 del 1966.

In particolare il ricorrente contesta la sentenza impugnata per avere respinto le domande risarcitorie da lui proposte, non avendo il datore di lavoro adempiuto all'onere della prova circa gli obblighi previsti dalla legge e dal contratto, e per avere quindi escluso la sussistenza nel comportamento comunale del c.d. *mobbing*, ossia della sua obiettiva intensa offensività, vessatorietà, capacità di danno, comportante comunque l'insorgere della malattia e il suo aggravarsi.

Con il secondo motivo il L deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in punto di mobbing, ovvero omissione di ogni accertamento, statuizione e valutazione ed insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta esclusione della fattispecie del mobbing e, ai sensi dell'art. 360

Il Ricor. nel. art.  
a. l. c. d. c.

n. 4 CPC per omessa pronuncia su domanda di esso ricorrente (art. 12 CPC).

Il ricorrente si duole in particolare del fatto che il giudice di merito non abbia proceduto ad una verifica attraverso la valutazione complessiva dei singoli episodi dedotti in giudizio come lesivi e dimostrati attraverso la loro sistematicità, durata nel tempo e le caratteristiche discriminatorie.

Il ricorrente lamenta anche uno scorretto esercizio dei poteri unilaterali di gestione di datore di lavoro con abuso dei propri poteri e con adibizione di esso dipendente a mansioni inferiori e di "tappabuchi".

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2103 Cod. Civ., 56 DLgs n. 29 di 1993 ( e successive modificazioni), del DPR n. 347 del 1983 e del CCNL del 31.03.1999, ribadendo che egli era stato adibito frequentemente a mansioni inferiori e dequalificanti, tali da ingenerare in lui un profondo senso di svilimento della propria professionalità e un danno alla sua immagine.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce denuncia violazione dell'art. 2103 Cod. Civ.( e successive modificazioni) e dell'art. 4-5° comma- del DLgs n. 626 del 1994, sostenendo che l'impugnata sentenza non ha tenuto nella debita considerazione il suo trasferimento, senza comprovate ragioni tecniche, produttive ed organizzative, da parte del datore di lavoro ad altra unità produttiva e l'affidamento a lui di

Il Ricor. cel. r.t.  
a. del Ricor.

altri incarichi incompatibili con le sue condizioni fisiche e senza l'adozione delle misure idonee a tutelarne l'integrità fisica e la personalità morale.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di plurime norme di diritto (artt. 1, 3, 4, 32, 35, 36, 38, 41 Cost.; legge n. 68/1999; artt. 2087, 2103, 2110 Cod. Civ.; art. 4, 5° comma, D.Lgs. n. 626 del 1994 e successive modifiche in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché vizio di motivazione.

Le censure riguardano il mancato avvio da parte dell'Amministrazione della procedura per l'accertamento della idoneità psico-fisica del lavoratore, di cui erano stati segnalati disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti.

1.2 Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

La sentenza impugnata, come già detto, ha riesaminato tutto il materiale probatorio documentale e testimoniale raccolto in primo grado e, richiamandosi anche a consulenza tecnica di ufficio espletata in altro grado giudizio promosso dal L per il riconoscimento della malattia professionale nei confronti dell'INAIL, ha concluso che la sintomatologia, accertata a carico dello stesso L ("disturbo dell'umore bipolare, tipo I"), non era attribuibile a malattia contratta in servizio e per causa di servizio.

*Il Dors. rel. et.  
a. be. Neuros*

La Corte in definitiva, nel ribadire la legittimità delle sanzioni disciplinari e dei licenziamenti, ha puntualizzato che le assegnazioni al dipendente dei diversi incarichi rientravano nella mansioni a lui attribuite contrattualmente e ha escluso che l'Amministrazione avesse tenuto comportamenti vessatori e discriminatori o comunque avesse contribuito ad aggravare lo stato di salute mentale del L.

Tale puntuale valutazione, sorretta da adeguata e coerente motivazione, è stata fatta oggetto di contrario apprezzamento del ricorrente, non consentito in sede di legittimità.

2. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 61, 101, 115, 116, 424 CPC, contestando la valutazione del giudice di merito circa la non riconducibilità della malattia a causa di servizio sulla base di risultanze testimoniali e della relazione peritale disposta in altro giudizio.

Il motivo è infondato, dal momento che il giudice di merito ha ritenuto, come già precisato in precedenza, la legittimità della condotta comunale ai fini dell'esclusione dell'insorgenza delle <sup>malattie</sup> ~~patologie~~ lamentate dal L e "ad ogni buon fine", con motivazione quindi *ad abundantiam*, ha fatto richiamo, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi, alla relazione di consulenza tecnica anzidetta disposta in ambito di altro giudizio, avente ad oggetto la questione della eziologia professionale delle malattie lamentate dallo

Il Ricor. nel. est.  
a. be abund

stesso L

Né, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice di merito era tenuto<sup>a</sup> a disporre consulenza tecnica di ufficio, trattandosi di scelta rimessa al potere discrezionale dello stesso giudice.

3.1. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al licenziamento con preavviso la violazione del principio di buona fede e correttezza, degli artt. 2086 e 2104 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione, rilevando: a) lo scorretto uso da parte del Comune del potere di organizzazione e direzione degli uffici con pretestuosi ordini di servizio nei confronti di esso L ; b) la mancata audizione degli utenti citati nelle contestazioni disciplinari; c) la mancata attivazione dei poteri officiosi da parte del giudice di merito per accertare la tempestività dell'accertamento; d) la mancata contestazione della recidiva; e) la mancata contestazione della gravità della condotta del lavoratore anche nel suo profilo soggettivo.

Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce, con riferimento al licenziamento 3 maggio 2000, violazione:

- dell'art. 97 Cost., del principio di parità delle parti processuali e di terzietà nel procedimento disciplinare;
- dell'art. 59-4° comma- del DLgs n. 29 del 1993;
- dell'art. 7 legge n. 300 del 1970, anche in relazione alla mancata affissione del codice disciplinare;

*Il Ricor. nel. art.  
a, b, c, d, e*

-dell'art. 25-7° comma- del CCNL, degli artt. 2106 e 2119 Cod. Civ., della legge n. 604 del 1966;

-del principio di non imputabilità.

Il tutto anche con riguardo al vizio di motivazione nei profili evidenziati relativi al procedimento di licenziamento..

3.2. I due motivi anzidetti , da trattarsi congiuntamente, sono privi di pregio e vanno disattesi.

Invero il ricorrente censura l'impugnata sentenza con riferimento alla ritenuta fondatezza degli addebiti contestati al L e alla legittimità dei licenziamenti a lui intimati, ma si limita a ribadire i rilievi mossi in precedenza e vagliati dal giudice di merito anche nel profilo formale e procedurale, come quello dell'asserita mancata affissione di codice disciplinare (cfr pag. 36 della sentenza impugnata, che ha ritenuto non necessario tale adempimento vertendosi in materia di violazioni di regole di convivenza civile).

Inoltre rilievi- riguardanti i profili attinenti allo stato di incapacità di intendere e di volere, alla recidiva, alla mancata audizione degli utenti, alla tardività dell'apertura di procedimento disciplinare, alla mancata preventiva individuazione dell'ufficio di disciplina, sono inammissibili. in quanto si riferiscono a contestazioni, di cui non si precisa se e quando- nei gradi del giudizio di merito- siano state sollevate.

4. Con il nono motivo il ricorrente sostiene che i giudici di

Il Ricor. rel. est.  
O. de. S. S. S.

merito non si sono espressi circa le sanzioni disciplinari conservative e sul secondo ed ultimo licenziamento senza preavviso; aggiunge che gli stessi giudici con lettura frettolosa e parziale hanno valutato l'elemento soggettivo non verificando se le infrazioni fossero colpevolmente addebitabili al lavoratore.

Anche queste doglianze non colgono nel segno e non meritano di essere condivise, atteso che, come in precedenza evidenziato, il giudice di appello ha valutato la condotta del L. pronunciandosi sulla legittimità delle sanzioni conservative, in gran parte confermate dal collegio di conciliazione e per il resto non impugnate, ed anche sul secondo licenziamento, ritenuto superfluo perché adottato il 27 luglio 2000, intervenuto a rapporto cessato (cfr su questi profili pag. 36 sentenza impugnata).

5. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

#### PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 3000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma addì 26 novembre 2014

Il Consigliere relatore estensore

*Alessandro Benetti*

Il Presidente

*Federico Pirelli*

*0*  
*0*

*Verede Schiusa*  
Il Funzionario Giudiziario  
**Depositato in Cancelleria**

**- 2 MAR. 2015**



oggi, .....  
Il Funzionario Giudiziario  
**Adriana GRANATA**  
Il Funzionario Giudiziario

*Verede Schiusa*



CASSAZIONE.NET